



COMUNE DI BARZANA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cicco Dr. Anselmo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI
DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 1

PRINCIPIO DI FINALITA', PROPORZIONALITA' E LICEITA'

Le finalità che il Comune di Barzana intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L.07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e disposizioni correlate. Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di tutelare il patrimonio da atti di vandalismo.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere e cavo e di telecamere connesse al Server centrale presso il Municipio.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso gli Uffici Comunali.

Il sistema di videosorveglianza **non** prevede:

- la raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici) oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce;
- il rilevamento di percorsi o caratteristiche fisionomiche, la ricerca automatizzata o nominativa;

ARTICOLO 3

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 è individuato nel Responsabile del Settore della Polizia Locale.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi della porta di accesso al server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

Copia delle chiavi della porta di accesso al server sono in custodia presso il Municipio per la manutenzione e per evenienze improvvise e/o guasti.

La consegna della chiave avverrà con atto scritto.

La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al responsabile della Polizia Locale.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti e registrate in apposito registro.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

Il sistema di accesso è protetto da una doppia chiave logica per visionare solo le immagini in tempo reale ed un'altra chiave per visionare solo le registrazioni oltre ad una chiave per accedere al programma software.

Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.

Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

ARTICOLO 4

NOMINA DELL'INCARICATO ADDETTO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il responsabile della gestione e del trattamento può designare, con atto scritto, incaricati addetti al servizio di videovigilanza. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso alla sola visione delle registrazioni.

L'accesso al sistema con le relative programmazioni, la gestione dell'impianto di videovigilanza sono riservati all'Agente di Polizia Locale ed al personale incaricato della manutenzione.

Gli incaricati possono visionare le registrazioni anche su supporti magnetici od ottici; gli stessi sono tenuti alla massima riservatezza nella visione delle immagini, la conservazione dei supporti magnetici od ottici è a cura degli stessi in un apposito armadio (cassaforte) chiuso a chiave. La chiave è in possesso oltre che agli addetti, al Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 5

PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA

Vengono rispettati i principi fondamentali sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabili anche alle attività di videovigilanza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti.

E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

ARTICOLO 6

ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ARTICOLO 7

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI

I supporti magnetici od ottici, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) e il codice di apertura della stessa sarà in possesso del solo responsabile della gestione e trattamento dei dati.

In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 4, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.

A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- La data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- La firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti magnetici dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 6, le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini.

Successivamente ai 5 lavorativi giorni le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

ARTICOLO 8 INFORMATIVA AI CITTADINI

I cittadini sono informati a mezzo di cartelli posti nelle immediate vicinanze delle zone in cui sono dislocate le telecamere recanti la scritta **“Comune di Barzana Zona videosorvegliata”** con indicato l'ufficio competente per l'attività di videosorveglianza ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personale D.Lgs.n.196/2003.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n.501.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e secondo il Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato il 29 aprile 2004 dal Garante per la protezione dei dati personali.